

**COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA**  
(Provincia di Palermo)

— \* —

***REGOLAMENTO COMUNALE PER IL  
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI***

Allegato alla Deliberazione del Consiglio comunale N. 67 del 28-11-2003

ART. 1  
Finalità

Il Servizio di Assistenza domiciliare agli anziani è rivolto agli anziani in condizione di parziale o totale non autosufficienza e senza adeguato supporto familiare ed è finalizzato a consentire la loro permanenza nel proprio ambiente domestico familiare e sociale in conformità agli obiettivi fondamentali ed ai criteri delle disposizioni di legge in materia.

ART. 2  
Requisiti di accesso al servizio

I requisiti necessari per accedere al servizio sono i seguenti:

- **RESIDENZA.** Il richiedente dovrà essere residente da almeno sei mesi nel territorio comunale;
- **ETÀ.** Ai sensi della L.R. 14/86, per accedere al servizio occorre che il soggetto abbia l'età di 55 anni se donna e 60 anni se uomo (eventuali modifiche ai limiti di età apportati dalla normativa regionale sono da ritenersi automaticamente recepiti dal presente Regolamento).
- **SOLITUDINE.** L'anziano si trova nella condizione di "solitudine" quando vive realmente da solo, non ha familiari, di fatto, con lui conviventi che lo accudiscono, come documentato anche dallo stato di famiglia.
- **CONDIZIONE DI PARZIALE O TOTALE NON AUTOSUFFICIENZA.**
  - a) L'anziano si trova nelle condizioni di "**parziale autosufficienza**", temporanea o definitiva, quando non può provvedere autonomamente e/o totalmente a compiere gli atti quotidiani della vita e, pertanto, richiede il supporto di altri. Lo stato di "parziale autosufficienza", temporanea o definitiva, sarà certificato dal medico di base secondo le indicazioni suddette e nel rispetto della privacy. L'anziano si trova nella condizione di "parziale autosufficienza" quando:
    - può provvedere, seppur in maniera residua, alla cottura dei pasti, ai mestieri, all'igiene e cura della propria persona... ;
    - riesce a deambulare, senza gravi difficoltà;
  - b) L'anziano si trova nelle condizioni di "**non autosufficienza**", temporanea o definitiva, quando non può attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita e dipenda totalmente dagli altri. Lo stato di "non autosufficienza" è rilevabile anche dal possesso del certificato di invalidità non inferiore al 100%, rilasciato dalla Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili dell'A.U.S.L. competente per territorio. L'anziano che ne è sprovvisto può produrre idonea certificazione rilasciata dal medico specialista o dal medico di base, in cui la condizione di "non autosufficienza", temporanea o definitiva, dovrà essere attestata dalla dicitura "non può attendere agli atti elementari della

vita". Il suddetto certificato, però, da solo non basta a determinare il reale stato di "non autosufficienza", poiché l'anziano deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- allettato;
  - sulla sedia a rotelle;
  - presenta difficoltà deambulatorie che richiedono un uso indispensabile e costante del girello e/o del bastone;
  - grave inabilità psichica e/o fisica.
- **FAMILIARE CONVIVENTE.** Per il familiare convivente, coniuge o altro componente il nucleo, valgono le stesse indicazioni, inerenti lo stato di autosufficienza, utilizzate per il richiedente.
- **SUPPORTO FAMILIARE.** Per determinare la presenza o meno di supporto familiare i parenti da prendere in considerazione sono il coniuge, i figli con il relativo nucleo familiare. Sono, altresì, da prendere in considerazione i nipoti o altri qualora si siano assunti l'onere di accudire l'anziano.
- a) Per "**supporto familiare assente**" si intende la situazione dell'anziano:
- senza figli;
  - con figli residenti e di fatto domiciliati fuori dal Comune di residenza dell'anziano;
  - con figli che non possono offrire alcun tipo di supporto familiare per grave infermità documentabile da certificato di invalidità o da certificazione medica.
- b) Per "**supporto familiare non idoneo**" si intende la situazione dell'anziano che non può godere adeguatamente del supporto del figlio e/o della relativa famiglia o di chi ne fa le veci per:
- infermità temporanea o definitiva documentabile di qualche componente il nucleo;
  - età del coniuge, anziano e parzialmente autosufficiente;
  - età dei figli, qualora già anziani e parzialmente autosufficienti;
  - figli conviventi ma studenti;
  - figli maschi conviventi, tenuto conto dello stato di salute dei genitori, delle condizioni socio-ambientali, dell'occupazione.
- c) Per "**supporto familiare parzialmente idoneo**" si intende la situazione dell'anziano che non si trova nelle condizioni di cui sopra, che vive nello stesso stabile o molto vicino ai figli: altre situazioni.
- d) Per "**supporto familiare idoneo**" si intende la situazione dell'anziano che si trova nelle condizioni di essere sufficientemente accudito da familiare o altra persona.

Non sono ammissibili al servizio gli anziani che coabitano con i familiari che siano in grado di svolgere il compito assistenziale.

- **REDDITO.** Per l'ammissione al servizio, l'anziano deve presentare la dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISE (indicatore della situazione economica) del nucleo familiare e/o di eventuali conviventi. Il possesso

dell'indennità di accompagnamento esclude il titolare dall'accesso alla prestazione di igiene e cura della persona.

- **SITUAZIONE SOCIALE.** L'assistente sociale, in seguito ad opportuni accertamenti, attribuirà un punteggio che tenga conto della reale condizione sociale, familiare, abitativa, igienico-sanitaria della persona anziana.

#### ART. 3

##### Procedure di accesso al servizio

Per accedere al servizio il beneficiario, o chi per esso, dovrà presentare la seguente documentazione:

- istanza, su apposito modello, disponibile presso l'Ufficio di Servizi Sociali;
- dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISE del nucleo familiare e/o di eventuali conviventi;
- copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità;
- certificato del medico curante attestante la condizione di parziale o totale non autosufficienza;
- autocertificazione attestante lo stato di occupazione/disoccupazione dei componenti il nucleo o di eventuali conviventi, in età lavorativa;
- certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili dell'A.U.S.L. competente per territorio;
- certificazione rilasciata dal medico specialista e/o certificato rilasciato dal medico di base attestante la condizione di "parziale o totale non autosufficienza" dell'anziano, così come specificato dal precedente art. 2.
- ogni altro documento utile a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

La procedura per l'ammissione al servizio si articola come segue:

- 1) presentazione istanza;
- 2) compilazione di scheda informativa individuale da cui si rilevi la situazione globale dell'interessato (sotto il profilo sanitario, familiare, sociale, reddituale);
- 3) eventuale visita domiciliare per una verifica dei bisogni;
- 4) valutazione di tutta la documentazione inerente l'istanza tramite l'attribuzione di punteggio per i criteri di cui al successivo art. 4. Qualora l'Ufficio di Servizi Sociali necessiti di ulteriori elementi di conoscenza relativamente al possesso di ogni requisito utile a determinare lo stato di bisogno del richiedente, può richiedere accertamenti mirati al Comando dei Vigili Urbani.

#### ART. 4

##### Criteri per la formulazione della graduatoria

L'Ufficio di Servizi Sociali procede alla stesura della graduatoria degli aventi diritto attraverso la attribuzione di punteggi così come di seguito riportato:

- anziano che vive da solo ..... punti 10

- per ogni anziano del nucleo, di età superiore ad 80 anni ..... punti 2
- richiedente non autosufficiente ..... punti da 6 a 10
- richiedente parzialmente autosufficiente ..... punti da 1 a 5
- familiare convivente non autosufficiente ..... punti da 6 a 10
- familiare convivente parzialmente autosufficiente ..... punti da 1 a 5
- familiare convivente autosufficiente ..... punti 0
- supporto familiare assente ..... punti 10
- supporto familiare non idoneo ..... punti 5
- supporto familiare parzialmente idoneo ..... punti da 1 a 5
- supporto familiare idoneo ..... punti 0
- indicatore ISE inferiore ai limiti stabiliti dalla legge ..... punti 4
- situazione sociale ..... punti da 0 a 15

La graduatoria ha validità annuale fino al numero d'ordine dell'anziano ammesso compatibilmente alle risorse finanziarie dell'Ente.

Qualora tutti gli anziani iscritti in graduatoria non riusciranno ad accedere al servizio per insufficienza dei mezzi finanziari si procederà come appresso indicato.

Per eventuali periodi di assenza dell'anziano non superiori a 15 giorni, le ore delle varie prestazioni possono essere distribuite agli anziani già assistiti più bisognose delle stesse.

Per eventuali assenze per periodi superiori a 15 giorni, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Non si procederà allo scorrimento della graduatoria per quegli anziani la cui assenza è dovuta a ricovero presso struttura ospedaliera.

In presenza di decessi, trasferimenti, rinuncia al servizio, mutazione dello stato di bisogno, si procederà allo scorrimento della graduatoria e subentrerà automaticamente l'anziano che nella graduatoria occupa il posto successivo.

Tuttavia, considerando aperta la graduatoria dal numero d'ordine del primo anziano non ammesso al servizio, sarà possibile procedere ad un cambiamento della posizione in graduatoria, o ad ulteriori inserimenti in graduatoria in presenza di nuove richieste, per situazioni gravi ed impreviste con la stessa attribuzione di punteggi e criteri di valutazione indicati negli articoli precedenti. Il verificarsi di situazioni gravi ed impreviste, indicate al precedente capoverso, può dar luogo ad un ampliamento del numero degli anziani da assistere nella misura massima del 10%. Tale percentuale può essere variata, in aumento, solo eccezionalmente e per comprovata ed oggettiva necessità certificata da apposita relazione dell'Assistente Sociale, qualora sia impossibile assicurare il servizio a questi utenti per semplice sostituzione.

L'Ufficio dei Servizi Sociali procede periodicamente sia alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione al servizio degli anziani in graduatoria che al controllo dell'espletamento del servizio.

## ART. 5

### Compartecipazione al costo

Il servizio può essere erogato gratuitamente e/o dietro pagamento di una quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente, secondo fasce di reddito, determinata dalle vigenti circolari emanate dall'Assessorato Regionale Enti Locali, che prevedono la percentuale di compartecipazione al costo del servizio.

Contestualmente all'ammissione al servizio, o anche successivamente qualora emergano circostanze o fatti nuovi, l'Ufficio Servizio Sociale determina la quota di spesa da porre a carico dell'utente e provvede all'invio dei bollettini di conto corrente relativi al pagamento ogni due mesi.

L'utente ha l'obbligo di procedere al pagamento della quota di spesa a suo carico nell'arco dei 15 giorni precedenti al mese di erogazione delle prestazioni.

Qualora l'anziano non goda delle stesse per un periodo superiore ai 15 giorni, si darà luogo al conguaglio nella misura del 50% sulla tariffa del mese successivo. Il mancato godimento delle prestazioni di assistenza domiciliare per l'intero mese darà luogo al conguaglio dell'intera tariffa.

#### ART. 6

##### Diritti e doveri dell'utenza

Per un migliore svolgimento del servizio l'utente deve attenersi a quanto segue:

- a) avvertire l'assistente domiciliare nei casi di assenza dal proprio domicilio;
- b) non richiedere al personale prestazioni non previste dal mansionario;
- c) comunicare all'ufficio dei Servizi Sociali entro 15 giorni dal suo verificarsi ogni variazione di domicilio, residenza, situazione reddituale, supporto familiare, ecc..

In caso di mancata osservanza dei doveri sopra indicati il Sindaco, su proposta dell'ufficio Servizi Sociali, procede alla sospensione o alla decadenza del servizio, tenuto conto della gravità dell'inadempienza con particolare riguardo alla recidiva.

L'utente nulla deve per il servizio erogato se non il pagamento della quota di compartecipazione alla spesa.

Eventuali reclami inerenti al servizio ed al personale addetto devono essere presentati per iscritto ed indirizzati al Sindaco.

Nel caso in cui i rapporti tra l'utenza e l'assistente domiciliare siano particolarmente difficili potrà essere richiesta la sostituzione dell'operatore.

La richiesta deve essere motivata e sottoposta all'esame dell'ufficio Servizi Sociali e, se reiterata, sarà comunicata all'istituzione socio-assistenziale affidataria.

#### ART. 7

##### Cessazione del servizio

L'erogazione del servizio può cessare in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- decesso o ricovero definitivo presso Istituti;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione allo stesso;

- qualora l'utente non corrisponda il pagamento della quota di spesa a suo carico;
- qualora venga meno, in forma ripetuta, il rispetto nei confronti del personale di servizio;
- qualora l'utente si assenti per periodi superiori a 15 giorni.

## ART. 8 Prestazioni

Il servizio di assistenza domiciliare può prevedere l'erogazione delle seguenti prestazioni:

1. aiuto domestico consistente nell'aiuto giornaliero e periodico per il governo e l'igiene dell'alloggio (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi, aiuto per la preparazione dei pasti, ed eventuale pulizia delle stoviglie, cambio della biancheria, piccola spesa);
2. igiene e cura della persona per favorire l'autosufficienza nell'attività giornaliera (aiuto nell'alzarsi dal letto, nella pulizia della persona, nella vestizione, nell'assunzione dei pasti, nella deambulazione e nel movimento degli arti invalidi, nella mobilitazione del soggetto allettato, nell'uso di accorgimenti per migliorare l'autosufficienza); non può godere di tale prestazione chi è titolare dell'indennità di accompagnamento;
3. assistenza infermieristica consistente nel controllo diurno delle terapie, dell'assunzione dei farmaci e della situazione clinica in stretto collegamento con il medico curante, effettuazione o cambio di piccole medicazioni, assistenza in fase di malattia, iniezioni ipodermiche.
4. riabilitazione psico-motoria;
5. servizio lavanderia consistente nel lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario dell'utente al suo domicilio o, eventualmente, raccolta e riconsegna della biancheria ed indumenti con operazioni di lavaggio e stiratura tramite l'utilizzazione dei mezzi e degli spazi operativi dell'eventuale Ente affidatario;
6. sostegno psicologico svolto a favorire i rapporti familiari e sociali, anche in collaborazione con il vicinato, le strutture ricreative e culturali, il volontariato, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti alla vita di relazione;
7. disbrigo pratiche pensionistiche, pagamento bollette, autorizzazione richieste mediche, esenzione ticket, ecc.;
8. fornitura dei pasti caldi.

Le prestazioni del servizio domiciliare vengono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale e vengono erogate per una durata determinata in relazione alle necessità dell'utente ed alle esigenze operative del servizio stesso. Ne consegue che il numero e la qualifica degli operatori da impiegare saranno stabiliti sulla scorta di valutazioni operate dall'Ufficio Servizi Sociali e dovrà ritenersi flessibile il rapporto operatore/utenti.

ART. 9  
Gestione del servizio

Il servizio potrà effettuarsi in forma diretta, avvalendosi delle norme di legge in materia di personale che sarà in numero proporzionato ai servizi da erogare all'utenza e professionalmente adatto alla tipologia dei servizi. Il servizio potrà, altresì, effettuarsi attraverso convenzionamento con Cooperative, Associazioni (anche di volontariato), Enti assistenziali pubblici e privati, che abbiano i requisiti di legge. Tale convenzionamento sarà reso con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 10  
Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio:

- ◆ allo Statuto del Comune di Castronovo di Sicilia;
- ◆ alle convenzioni vigenti;
- ◆ alle Leggi Regionali e Nazionali che disciplinano la materia.

ART. 11  
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi i termini di pubblicazione.